

Causa C-128/21

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

26 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema
amministrativa della Lituania, Lituania)

Data della decisione di rinvio:

17 febbraio 2021

Ricorrenti in primo grado e altre parti nel procedimento di impugnazione:

Lietuvos notarų rūmai

M. S.

S. Š.

D. V.

V. P.

J. P.

D. L.-B.

D. P.

R. O. I.

Resistente in primo grado e ricorrente nel procedimento di impugnazione:

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Oggetto del procedimento principale

Domanda di annullamento di una decisione del Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «Consiglio per la concorrenza») del 26 aprile 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata») nella parte in cui detta decisione ha stabilito che il Notarų rūmai (in prosieguo: il «Consiglio del notariato) e i notai membri del Presidium del Consiglio del notariato (in prosieguo, anche: il «Presidium») (insieme, i «ricorrenti») hanno violato i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla concorrenza) e all'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha ordinato loro di cessare la violazione e ha inflitto loro delle ammende.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: «TFUE»).

Base – terzo comma dell'articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i notai della Repubblica di Lituania, nell'esercizio dell'attività relativa alle precisazioni adottate dal Consiglio del notariato descritte nella presente causa, costituiscono imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
2. Se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che le precisazioni adottate dal Consiglio del notariato lituano, descritte nella presente causa, costituiscono una decisione di un'associazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se dette precisazioni abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
4. Se, nel pronunciarsi su un'eventuale violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, tali precisazioni, descritte nella presente causa, debbano essere valutate alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza *Wouters*.
5. In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se gli obiettivi menzionati dai ricorrenti, vale a dire uniformare la pratica notarile, colmare una lacuna normativa, tutelare gli interessi dei consumatori, salvaguardare i principi della parità di trattamento dei consumatori e della proporzionalità nonché

proteggere i notai dalla responsabilità civile ingiustificata, costituiscano obiettivi legittimi in sede di valutazione di tali precisazioni alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza Wouters.

6. In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se si debba ritenere che le restrizioni imposte in tali precisazioni non vadano oltre quanto necessario per garantire il perseguimento di obiettivi legittimi.

7. Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che si può ritenere che i notai appartenenti al Presidium abbiano violato detto articolo e possano essere sanzionati con ammende per aver partecipato all'adozione delle precisazioni descritte nella presente causa mentre contestualmente svolgevano la loro attività di notai.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea citate

Articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: «TUE»).

Articolo 101 TFUE.

Sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C-309/99, EU:C:2002:98 (in prosieguo: la «sentenza Wouters»), punti 46, 47, 57, da 67 a 69 e 97.

Sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio nazionale dei geologi, C-136/12, EU:C:2013:489 (in prosieguo: la «sentenza Consiglio nazionale dei geologi»), punti 35, 36, 42, 53 e 54.

Sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C-519/04 P, EU:C:2006:492 (in prosieguo: la «sentenza Meca-Medina e Majcen/Commissione»), punto 47.

Sentenza del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, C-427/16 e C-428/16, EU:C:2017:890 (in prosieguo: la «sentenza CHEZ Elektro Bulgaria»), punti 42, 43 e 46.

Sentenza del 4 settembre 2014, API e a., da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, EU:C:2014:2147, punti 31 e 41.

Sentenza del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione, C-82/01 P, EU:C:2002:617 (in prosieguo: la «sentenza Aéroports de Paris/Commissione»), punto 74.

Sentenza del 1° luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376 (in prosieguo: la «sentenza MOTOE»), punto 25.

Sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência, C-1/12, EU:C:2013:127.

Sentenza del 15 marzo 2018, Commissione/Repubblica Ceca, C-575/16, non pubblicata, EU:C:2018:186.

Sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Belgio, C-47/08, EU:C:2011:334.

Disposizioni nazionali fatte valere

Articolo 5, paragrafo 1, punto 1, e articolo 3, paragrafi 19 e 22, della Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla concorrenza; in prosieguo: la «legge sulla concorrenza») (come modificata dalla legge n. XIII-193 del 12 gennaio 2017).

Articolo 2, articolo 6, paragrafo 1, articolo 6², paragrafi 1 e 6, articolo 8, articolo 9, articolo 10, punti 4 e 7, articolo 11, paragrafi 2 e 3, articolo 12, articolo 13, articolo 16, articolo 19, paragrafi 1 e 2, articolo 19¹, articolo 20¹, paragrafo 1, articolo 21, articolo 26, articolo 28 e articolo 45 della Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla professione notarile; in prosieguo: la «legge sulla professione notarile») (come modificata dalla legge n. XIII-570 del 29 giugno 2017).

Articolo 8, paragrafi 6 e 7, articolo 10, punto 4, articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, paragrafi 1, 2, 4 e 6, articolo 20, paragrafo 1, articolo 23, articolo 25, articolo 26, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 3, del Lietuvos notarų rūmų statutas (Statuto del Consiglio del notariato lituana; in prosieguo: lo «Statuto») approvato con decreto n. 1R-3 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania del 3 gennaio 2008.

Punti 1.7 e 2.6 (come modificati del decreto n. 1R-182 del 29 giugno 2012) e punti 1.2, 1.6 e 2.2 (come modificati dal decreto n. 1R-386 del 31 dicembre 2014) del Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksnių atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinieji dydžiai (Tariffario provvisorio degli onorari addebitati dai notai per il compimento di atti notarili, la redazione di negozi giuridici, la consulenza e i servizi tecnici; in prosieguo: il «Tariffario provvisorio») approvato con decreto n. 57 del Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania del 12 settembre 1996.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Ai sensi dell'articolo 19 della legge sulla professione notarile, un notaio addebita un onorario per il compimento di atti notarili, la redazione di negozi giuridici, la consulenza e i servizi tecnici, il cui importo è fissato dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, previo accordo con il Ministro delle Finanze della Repubblica di Lituania ed il Consiglio del notariato.
- 2 Nel Tariffario provvisorio approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 57 del 12 settembre 1996, gli onorari per il compimento di atti notarili all'epoca dei

fatti erano principalmente specificati all'interno di una forbice fissando tariffe minime e massime. In tale atto giuridico (nelle versioni applicabili al caso di specie), gli onorari sono fissati secondo le seguenti percentuali:

- l'autenticazione notarile di un mutuo ipotecario su un immobile è liquidata in percentuale compresa tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento del valore del bene, ma non inferiore a LTL 50 e non superiore a LTL 500 (che corrispondono, a partire dal 1° gennaio 2015, a una percentuale compresa tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento del valore del bene, ma non inferiore a EUR 14,48 e non superiore a EUR 144,80) (punto 1.7);
 - l'autenticazione notarile di un pegno è liquidata in percentuale compresa tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento del valore del bene, ma non inferiore a 50 LTL e non superiore a 500 LTL (che corrispondono, a partire dal 1° gennaio 2015, a una percentuale compresa tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento del valore del bene, ma non inferiore a EUR 14,48 e non superiore a EUR 144,80) (punto 2.6);
 - l'autenticazione notarile di un contratto avente ad oggetto il diritto di servitù, il diritto di usufrutto o il diritto di superficie, o gli accordi sull'uso di un bene immobile, è liquidata con una tariffa compresa tra EUR 28,96 a EUR 86,89 (punto 1.6);
 - l'autenticazione notarile di un contratto di permuta di un bene immobile, compresi i casi di permuta di un bene immobile contro un bene mobile o contro altri diritti, è liquidata in percentuale compresa tra lo 0,4 e lo 0,5 per cento del valore del bene oggetto di permuta di maggior valore, ma non inferiore a EUR 28,96 e non superiore a EUR 5 792,40 (punto 1.2), e l'autenticazione notarile di un contratto di permuta di beni mobili è liquidata in percentuale compresa tra lo 0,3 e lo 0,4 per cento del valore del bene o dell'altro diritto oggetto di permuta avente maggior valore, ma non inferiore a EUR 14,48 (punto 2.2).
- 3 Con delibera del 30 agosto 2012, il Presidium del Consiglio del notariato ha stabilito che, qualora il valore del bene ipotecato o dato in pegno non sia specificato dalle parti dell'operazione, l'autenticazione notarile di un atto ipotecario o di pegno è liquidata all'importo massimo dell'onorario notarile di cui ai punti 1.7 e 2.6 del Tariffario provvisorio.
- 4 Nella delibera del 23 aprile 2015, il Presidium del Consiglio del notariato ha precisato le modalità di calcolo dell'onorario notarile nel caso in cui venga istituito un diritto di servitù su più beni immobili con un unico contratto. Il Presidium ha deciso che sarebbe consigliabile moltiplicare la tariffa dell'onorario fissata al punto 1.6 del Tariffario provvisorio per il numero di immobili sui quali viene creato il diritto (o i diritti) di servitù.

- 5 Con delibera del 26 maggio 2016, il Presidium del Consiglio del notariato ha confermato che, in caso di permuta di più beni con un unico contratto, l'onorario notarile può essere determinato calcolando l'importo dell'onorario fissato al punto 1.2 del Tariffario provvisorio sulla base del prezzo di ciascun bene trasferito con il negozio giuridico, e sommando poi gli importi.
- 6 Con delibera del 26 gennaio 2017, il Presidium del Consiglio del notariato ha stabilito che, quando più beni immobili sono ipotecati nell'ambito di un unico atto ipotecario, l'importo dell'onorario notarile stabilito nel Tariffario provvisorio «è calcolato in base al valore di ciascun bene ipotecato, sommando poi gli importi calcolati».
- 7 Le summenzionate delibere del Presidium del Consiglio del notariato (in prosieguo, anche: le «precisazioni») sono state adottate (all'unanimità) con il consenso dei membri del Presidium che hanno partecipato alle riunioni e pubblicate sull'intranet del Consiglio del notariato.
- 8 Nella decisione impugnata, il Consiglio per la concorrenza ha dichiarato che, attraverso le precisazioni, i ricorrenti avevano stabilito un meccanismo di calcolo degli onorari notarili che fissava in tutti i casi gli importi massimi del Tariffario provvisorio che potevano essere riscossi per l'autenticazione notarile di atti ipotecari, di permuta e di costituzione di diritti di servitù in cui più beni erano oggetto di ipoteca, di alienazione oppure erano gravati da pesi; di conseguenza, gli importi degli onorari che i notai dovevano riscuotere erano stati fissati indirettamente, sebbene prima dell'adozione di tali precisazioni i notai fossero liberi, in casi specifici, di stabilire anche onorari inferiori. Il Consiglio per la concorrenza ha anche constatato che i ricorrenti hanno fissato direttamente l'importo dell'onorario – segnatamente la tariffa massima all'interno della forbice di tariffe – che i notai devono riscuotere per l'autenticazione notarile di un'ipoteca o di un pegno quando il valore del bene ipotecato o dato in pegno non è specificato dalle parti.
- 9 Nella decisione impugnata si è concluso che, nell'adottare le precisazioni, il Consiglio del notariato – agendo attraverso il suo organo direttivo, il Presidium – e i notai hanno stipulato un accordo restrittivo della concorrenza, violando così i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla concorrenza e dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 19, della legge sulla concorrenza, la nozione di accordo include anche la decisione di un'associazione. Nella decisione impugnata si afferma che il Consiglio del notariato è un'associazione di entità economiche, segnatamente di notai. Pertanto, ai fini dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la decisione impugnata ha stabilito che le precisazioni adottate dal Consiglio del notariato costituiscono una decisione di un'associazione adottata con la partecipazione di otto notai, membri del Presidium del Consiglio del notariato.
- 10 Nella decisione impugnata, il Consiglio per la concorrenza ha definito il mercato rilevante come il mercato degli atti notarili nella Repubblica di Lituania e ha

trattato le precisazioni come costituenti un'unica infrazione, durata dal 30 agosto 2012 fino ad almeno il 16 novembre 2017; detto Consiglio ha inoltre considerato tali azioni come un accordo avente per oggetto la restrizione della concorrenza tra tutti i notai.

- 11 I ricorrenti hanno proposto un ricorso contro la decisione impugnata dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Con sentenza del 19 febbraio 2019, detto giudice ha accolto il ricorso e ha annullato le parti contestate della decisione impugnata.
- 12 Con la propria impugnazione, il Consiglio per la concorrenza chiede al Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania; in prosieguo: il «giudice del rinvio») di annullare detta sentenza e di respingere il ricorso in primo grado dei ricorrenti.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 13 Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che i notai sono essenzialmente pubblici ufficiali e agenti o rappresentanti di pubblici poteri. Secondo i ricorrenti, i notai sono in concorrenza tra loro sulla qualità dei servizi, non sul prezzo. Come indicato nel ricorso al giudice di primo grado, all'epoca dei fatti i notai che esercitavano attività in Lituania erano 262.
- 14 Secondo i ricorrenti, attraverso l'adozione delle precisazioni essi hanno cercato di svolgere il compito del Consiglio del notariato di cui al punto 5 dell'articolo 9 della legge sulla professione notarile, ossia quello di uniformare la pratica notarile, e le funzioni del Consiglio del notariato di cui ai punti 6 e 7 dell'articolo 8 dello Statuto, ossia quelle di riassumere la pratica notarile e di sottoporre le conclusioni ai notai (avevano quindi poteri legislativi nel caso di specie). I ricorrenti sostengono che le precisazioni miravano anche a colmare una lacuna normativa, a tutelare gli interessi dei consumatori, a salvaguardare i principi di parità di trattamento dei consumatori e di proporzionalità e a proteggere i notai dalla responsabilità civile ingiustificata. Nel corso dell'indagine condotta dal Consiglio per la concorrenza, il Consiglio del notariato ha dichiarato che il valore dell'oggetto di un'ipoteca è un criterio importante per la parte più debole – cioè il debitore ipotecario – al fine di valutare l'entità del peso gravante sui suoi beni; pertanto, nel fissare come dovuto l'importo massimo dell'onorario notarile quando il valore dell'oggetto di un'ipoteca o di un pegno non sia specificato, si è inteso incoraggiare le parti del negozio ad indicare il valore dell'oggetto dell'ipoteca o del pegno in tutti i casi, garantendo così l'equilibrio tra gli interessi delle parti.
- 15 I ricorrenti rilevano altresì che l'articolo 19¹ della legge sulla professione notarile stabilisce i criteri da prendere in considerazione nella determinazione degli importi degli onorari per gli atti notarili. Inoltre, se il ministro della Giustizia non fosse stato d'accordo con le precisazioni adottate, avrebbe potuto integrare il Tariffario provvisorio, poiché era a conoscenza di tali precisazioni; tuttavia, esso non ha intrapreso alcuna azione prevista dall'articolo 11 della legge sulla

professione notarile, cioè non si è rivolto al giudice per chiedere l'annullamento di atti non conformi alle prescrizioni legislative, né ha adottato alcuna iniziativa per modificare il Tariffario provvisorio. I ricorrenti affermano che il TFUE non è applicabile nel caso di specie, in quanto non esiste un mercato comune dei servizi notarili degli Stati membri dell'Unione.

- 16 Il resistente, il Consiglio per la concorrenza, sostiene che i notai sono entità economiche e sono in grado di competere sul prezzo entro i limiti fissati nel Tariffario provvisorio, e che i notai sono altresì in grado di competere tra loro sugli onorari nei casi in cui sia possibile calcolare l'importo dell'onorario stabilito nel Tariffario provvisorio con metodi diversi. Il resistente sostiene che tanto la legge sulla concorrenza quanto il TFUE vietano gli accordi di fissazione dei prezzi; pertanto, i ricorrenti non hanno il diritto di uniformare le pratiche notarili in una maniera tale da violare tale divieto. Detto Consiglio non concorda sull'esistenza di lacune normative. Il resistente sostiene che il TFUE è applicabile al caso di specie, dato che le azioni dei ricorrenti coprono l'intero territorio della Lituania, e sottolinea che le tariffe notarili sono applicabili non solo ai soggetti lituani, ma anche ad entità di altri Stati membri che utilizzano servizi notarili in Lituania.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 17 Secondo il giudice del rinvio, la Corte di giustizia si è già pronunciata in merito alle funzioni esercitate dai notai in alcuni altri Stati membri nell'ambito della libertà di stabilimento, ma non ha ancora statuito sulla questione se funzioni notarili quali quelle attribuite nel caso di specie ai notai nella Repubblica di Lituania costituiscano un'attività economica ai fini dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e se, in una situazione come quella oggetto della presente causa, i notai siano imprese ai sensi dell'articolo 101 TFUE.
- 18 Esso rileva in particolare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, sebbene, nell'ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbracci qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e costituisca un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenza *Wouters*, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata), un'attività che, per la sua natura, per le norme alle quali è soggetta e per il suo oggetto, esuli dalla sfera degli scambi economici o si ricolleggi all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri sfugge all'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato (sentenza *Wouters*, punto 57, e sentenza Consiglio nazionale dei geologi, punto 42).
- 19 Detto giudice ricorda, ai punti da 67 a 69 della sentenza *Wouters*, la Corte di giustizia ha affermato che, alla luce del principio dell'autonomia istituzionale, occorre operare una distinzione tra due approcci. Nell'attribuire poteri normativi ad un'associazione professionale, uno Stato membro può aver cura di definire i

criteri di interesse generale e i principi essenziali ai quali la normativa dell'ordine deve conformarsi nonché di conservare il proprio potere di decisione in ultima istanza. In questo caso, le norme emanate dall'associazione professionale conservano un carattere pubblico e sfuggono alle norme del Trattato applicabili alle imprese. Altrimenti, le norme emanate dall'associazione professionale sono imputabili ad essa sola. Inoltre, la Corte di giustizia ha rilevato, al punto 97 della sentenza *Wouters*, che «non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di imprese che limiti la libertà d'azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente nel divieto sancito all'art. 85, n. 1, del Trattato. Infatti, ai fini dell'applicazione di tale disposizione ad un caso di specie, occorre innanzi tutto tener conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di imprese di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, più in particolare, dei suoi obiettivi, connessi nella fattispecie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. (...). Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi».

- 20 Il giudice del rinvio ricorda, in particolare, la giurisprudenza della Corte in cui si afferma che si deve verificare se le restrizioni imposte dalle regole di cui trattasi nel procedimento principale siano limitate a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (sentenza *Meca-Medina e Majcen/Commissione*, punto 47, e sentenza *Consiglio nazionale dei geologi*, punto 54), che la circostanza che un'entità disponga, per l'esercizio di una parte delle proprie attività, di prerogative dei pubblici poteri, non impedisce, di per sé sola, di qualificarla come impresa ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza per il resto delle sue attività economiche (sentenza *Aéroports de Paris/Commissione*, punto 74), e che la qualificazione come attività rientrante nell'esercizio dei pubblici poteri o come attività economica dev'essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da una determinata entità (sentenza *MOTOE*, punto 25).
- 21 Questo Collegio dubita che, alla luce dell'articolo 101 TFUE (letto separatamente o in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE), il diritto «di uniformare la pratica notarile» conferito al Consiglio del notariato possa/debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche il diritto di uniformare gli importi degli onorari applicabili ai notai nella misura in cui gli onorari notarili (o il loro metodo di calcolo) per il compimento di atti notarili in casi specifici non siano precisati nel Tariffario provvisorio approvato dal Ministro della giustizia. Al contempo, si pone la questione se una situazione, come quella di cui trattasi nella presente fattispecie, in cui il Consiglio del notariato adotta le precisazioni relative all'importo degli onorari notarili o al metodo di calcolo degli stessi in questi casi specifici – che non sono specificamente trattate nel Tariffario provvisorio approvato dal Ministro della giustizia – possa essere considerata conforme al criterio enunciato al punto 68 della sentenza *Wouters* secondo cui «uno Stato membro (...) [conserva] il proprio potere di decisione in ultima istanza» oppure al criterio enunciato al punto 46 della sentenza *CHEZ Elektro Bulgaria* secondo cui

«devono ricorrere un controllo effettivo e il potere decisionale in ultima istanza da parte dello Stato», laddove il Ministro della giustizia ha il diritto, entro un mese dal ricevimento della relativa decisione, di impugnarla dinanzi al giudice per ottenere l'annullamento di una decisione del Consiglio del notariato potenzialmente illegittima (articolo 11, paragrafo 3, della legge sulla professione notarile) e può anche integrare il Tariffario provvisorio stabilendo le modalità di calcolo degli onorari notarili in questi casi specifici.

- 22 Pertanto, il giudice del rinvio si interroga in merito alla questione se i criteri enunciati al punto 68 della sentenza Wouters siano soddisfatti nel caso di specie, oppure se le precisazioni adottate dal Consiglio del notariato siano comunque imputabili ad esso soltanto (sentenza Wouters e a., punto 69), altrimenti detto, se le precisazioni adottate dal Consiglio del notariato debbano essere considerate come una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
- 23 Le precisazioni fissano l'importo specifico degli onorari esigibili dai notai (nella prima precisazione) o il metodo di calcolo degli stessi (nelle altre tre precisazioni). Come già rilevato, il Consiglio per la concorrenza ritiene che, nei casi non specificati nel Tariffario provvisorio, i notai debbano decidere essi stessi l'onorario notarile da applicare o il metodo di calcolo dello stesso. Si pone dunque la questione se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che le suddette precisazioni hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.
- 24 I ricorrenti sottolineano una serie di obiettivi dell'adozione delle precisazioni che, a loro avviso, ne giustificano l'adozione. Il giudice del rinvio si interroga sulla questione se, alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, i criteri enunciati al punto 97 della sentenza Wouters debbano applicarsi al caso di specie e se gli obiettivi indicati dai ricorrenti possano essere considerati obiettivi legittimi, alla luce del punto 97 della sentenza Wouters.
- 25 In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, il giudice del rinvio si trova altresì di fronte alla questione se, alla luce dei criteri enunciati al punto 97 della sentenza Wouters, le restrizioni imposte nelle precisazioni non eccedano quanto necessario per assicurare il perseguimento di obiettivi legittimi.
- 26 Nella decisione impugnata, come già detto, è stata inoltre accertata la violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE e dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla concorrenza da parte di otto notai, membri del Presidium del Consiglio del notariato che ha adottato le precisazioni. Si pone per il giudice del rinvio la questione se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che si può ritenere che i notai membri del Presidium (membri di un'associazione) abbiano violato l'articolo 101 TFUE e possano essere sanzionati con ammenda per aver partecipato all'adozione delle precisazioni, ossia se detti notai possano essere ritenuti responsabili per aver esercitato anche l'attività notarile contestualmente all'appartenenza al Presidium del Consiglio del notariato.

- 27 Come risulta dalle considerazioni che precedono, la risposta a tali questioni è fondamentale per l'esame del caso di specie, ossia per decidere se i ricorrenti, adottando le precisazioni, abbiano violato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.